



ORDINANZA n. 16-26 del 4.8.2026 - prot. generale nr. 2468-2026

Oggetto: istituzione temporanea del divieto di somministrazione e vendita di bevande in bottiglie di vetro e lattine, d'introduzione e di utilizzo di bombolette di spray urticante e di articoli pirotecnici non autorizzati nelle aree pubbliche e aperte al pubblico nel territorio comunale durante la Festa patronale 2026 – dal 7 al 10 agosto 2026

IL SINDACO

PREMESSO che dal 7 al 10.8.2026 saranno previsti gli eventi collegati al programma della Festa patronale 2026 che determineranno un aumento di pubblico, in atti con ordinanza sindacale nr. 15 del 4.8.2026;

EVIDENZIATO che sia necessario adottare misure e interventi utili a preservare l'ordine e la sicurezza pubblica, per non consentire l'uso improprio di specifici contenitori nell'area interessata alla manifestazione;

RICHIAMATE le vigenti disposizioni del Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica sicurezza - di regolamentazione della gestione delle manifestazioni pubbliche, che devono svolgersi nel doveroso rispetto delle garanzie di *safety*, ovvero di sicurezza che si occupa della tutela fisica, con organizzazione dei dispositivi e di misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità e di *security*, ovvero di servizi di ordine e di sicurezza pubblica, indispensabili per consentire l'ordinato e corretto svolgimento delle manifestazioni;

VISTO il parere favorevole espresso dal servizio di Polizia locale;

VISTO il D.lgs. 18.8.2000, n. 267, *Testo unico degli enti locali*, in particolare gli artt. 50 e 54;

ORDINA

- 1) durante lo svolgimento della Festa patronale 2026 che si terrà dal 7 al 10.8.2026, in tutte le strade comunali e all'interno dell'area comunale *Allea* in cui saranno presenti astanti, operatori commerciali e di pubblico spettacolo temporaneo, è vietato il consumo per asporto di bevande contenute in bottiglie o in contenitori di vetro e lattine, anche eventualmente dispensate da distributori automatici;
- 2) la vendita delle bevande in bottiglie, in contenitori di vetro o in lattine è consentita solo per il consumo al tavolo da parte dei pubblici esercizi, mentre la vendita per asporto deve essere effettuata in contenitori di plastica o di carta, previa spillatura e miscita e privi di tappo o di chiusura metallica;
- 3) i titolari o i gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande sono responsabili della corretta applicazione del presente atto e adottano, nei confronti dei propri avventori, diligenti misure di controllo;
- 4) non è consentito l'utilizzo di bombolette contenenti spray urticante e di articoli pirotecnici non autorizzati;

AVVERTE

che i trasgressori saranno sanzionati ai sensi del vigente *Testo unico degli enti locali* di cui al c. 1-bis dell'art. 7-bis del D.lgs. 18.8.2000, n. 267 con l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste, oltre alle previsioni dell'art. 18 e dell'art. 20, c. 3, della Legge 24.12.1981, n. 689;

DISPONE CHE

- a) la presente ordinanza sia inviata alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Torino, al Comando stazione dei Carabinieri di Borgomasino e alla Polizia locale;
- b) la presente ordinanza sia notificata ai titolari degli esercizi commerciali e all'ente organizzatore dell'evento (G.R.S.B.);
- c) i soggetti di cui all'art. 12 del Cds sono incaricati di fare osservare la presente ordinanza;

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

che la presente ordinanza sindacale è pubblicata in data odierna all'albo pretorio digitale e sul sito internet istituzionale del comune di Borgomasino, agli indirizzi internet

<https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/saturnweb/Home.aspx?Ce=brgmsn1649> e

<https://www.comune.borgomasino.to.it/it-it/home>, oltre ai luoghi interessati del presente provvedimento;

RENDE NOTO CHE

- I. il responsabile dell'istruttoria del procedimento, ex art. 5 co. 1 della L. 7.8.1990, n. 241, è l'ispettore di Polizia locale Pierluigi Lamolea;
- II. per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte ex D. lgs. 2.7.2010, n.104 oppure entro 120 giorni al Presidente del Consiglio di Stato ex D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Borgomasino, 4 agosto 2026



IL SINDACO

dott.ssa Antonella Giovanna Pasquale

firma autografa ex art. 3, c. 2, del D. lgs. 12.2.1993, n. 39